



**COMUNICATO UFFICIALE N. 211**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 180/AA al n. 183/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 27 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Carmine VITIELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE VITIELLO, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara *F.C. Pompei – Sporting Pianura* del 4.2.2024 valevole per il girone A della Coppa Regionale Under 14, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. L. Z., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara *F.C. Pompei – Sporting Pianura* del 4.2.2024 valevole per il girone A della Coppa Regionale Under 14, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine VITIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carmine VITIELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 181/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 28 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo MANFREDINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO MANFREDINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. Pompei, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara *F.C. Pompei – Paratina Academy* del 3.12.2023, valevole per il girone I del Campionato Regionale Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. L. S., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo MANFREDINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo MANFREDINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 182/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 35 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Franco DONNARUMMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO DONNARUMMA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro *F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi* del 10.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. V. M., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro *F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi* del 10.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco DONNARUMMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Franco DONNARUMMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 183/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1218 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. LUCERA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. LUCERA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti riportati nel provvedimento di conclusione indagini e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Talento, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LUCERA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. LUCERA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina